CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA - 1 DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDI 2 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANARESI ANGELO

INDICE

Pag.

139

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Conversione in legge del Regio decretolegge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

Norme transitorie concernenti le promozioni dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e dei sergenti maggiori e primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria. . 138

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina 138

Riammissione nel ruolo del servizio permanente effettivo del generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro Gazzera Pietro . . VITALINI SACCONI, Segretario, legge il verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. (639)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, rileva che col Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, del quale si chiede la conversione, si è provveduto a dispensare dai corsi valutativi, esperimenti ed esami, quei capitani che sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per dover sostenere le prove stesse, al fine di ottenere la promozione a maggiore, e che sono impegnati nel comando dei reparti.

L'attuale situazione giustifica pienamente il provvedimento, in quanto non si possono, nel momento presente, privare i reparti dei loro comandanti. D'altro canto, l'attuale attività eccezionale dell'esercito supplisce ottimamente alle prove cui questi ufficiali avrebbero dovuto esser sottoposti.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione comincia alle 15.

PRESIDENTE comunica che è in congedo il Consigliere nazionale Barbaro e che sono stati chiamati a far parte della Commissione i Consiglieri nazionali: Cataldo, Ginnasi, Margara e Oggianu e rivolge loro un cameratesco saluto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Norme transitorie concernenti le promozioni dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, e dei sergenti maggiori e primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria. (659)

MANARESI AURELIO, Relatore, riferisce che col provvedimento in esame si provvede, con norme transitorie, a ricoprire i posti vacanti nei gradi della Regia aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi di istruzione prescritti per l'avanzamento, non consentendo le attuali contingenze che ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa siano distolti dai loro compiti presso i rispettivi comandi, reparti e servizi.

Pertanto si stabilisce che sino a tutto il 1940, la disposizione transitoria sarà applicata — avuto riguardo a particolari condizioni — ai tenenti colonnelli e ai capitani in S.P.E. del ruolo naviganti e, oltre il 1940, a quegli ufficiali pei quali si sarà verificato, entro detto anno, l'effettivo turno di promovibilità, nonchè ai capitani che abbiano superato gli esami facoltativi per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1940. Così pure, fino a tutto il 1940, potranno essere effettuate le promozioni ad anzianità ed a scelta normale dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria, anche se non abbiano frequentato i corsi rispettivamente prescritti per il loro avanzamento.

PRESIDENTE constata come il disegno di legge miri a contemperare le esigenze del momento particolare con la necessità di osservare pur sempre la dovuta selezione per l'avanzamento nei vari gradi e pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (660)

CHIOZZI MILLELIRE, Relatore, fa presente che il disegno di legge dispone anzitutto la soppressione dei ruoli degli ufficiali in congedo per la direzione delle macchine e la istituzione di due distinti ruoli di ciascuna delle categorie in congedo degli ufficiali del corpo del Genio navale: uno per gli ufficiali del Genio navale ed uno per gli ufficiali del Genio navale C. M. (Condotta Macchine). Es-

sendo stato soppresso, nel 1926, il corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine è fuso con quello del Genio navale, con il permanere della categoria in congedo di questi ufficiali del ruolo direzione macchine che non trovava riscontro in un ruolo di servizio attivo, nasceva una anomalia che col provvedimento viene eliminata.

La iscrizione nell'uno o nell'altro ruolo del Genio navale è determinata dal possesso di particolari titoli, a seconda della specialità e del grado da conferirsi.

Inoltre, il disegno di legge, per dare, con un criterio equitativo, ai militari del C.R.E.M. la possibilità concessa a quelli di altre forze armate e allo scopo di poter utilizzare il personale a seconda delle sue specifiche qualità, estende al C.R.E.M. i sistemi di reclutamento di ufficiali di complemento, per concorso per titoli e per meriti speciali, previsti per gli altri corpi militari della Regia marina dal testo unico 16 maggio 1932-X, n. 819. Si potranno così trarre nuovi elementi, per questi ufficiali di complemento del C.R.E.M., dai sottufficiali, sottocapi e comuni che avranno i requisiti richiesti dal disegno di legge.

Con l'articolo 9, si esaudisce un voto della Federazione nazionale fascista della gente di mare, includendosi fra i titoli richiesti per la nomina ad ufficiale medico della Regia marina, il diploma di medico di bordo e un congruo periodo di navigazione compiuto in tale ufficio.

Infine, con un'ultima disposizione, si elimina un'altra anomalia data dal fatto che l'ufficiale di complemento giudicato inidoneo agli uffici del grado, non avrebbe potuto prestare servizio nè da ufficiale, perchè dichiarato non idoneo, nè da militare, poichè la dichiarazione di idoneità non comportava la perdita del grado, perdita che ora viene sancita dalla nuova disposizione.

Trova che il disegno di legge merita approvazione; senonchè riterrebbe opportuno che la Commissione esprimesse il voto che nel testo unico di cui al Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, il Ministero della marina riesaminasse i requisiti minimi richiesti per la nomina degli ufficiali delle categorie in congedo, nei diversi gradi e per i vari corpi, specialmente in rapporto agli ufficiali del corpo Genio navale C. M., sia in riflesso ai titoli di studio che ai periodi di servizio prestati, poichè le evidenti discrepanze rendono necessaria la adozione di criteri più uniformi ed armonici.

PRESIDENTE concorda, e con l'intesa che sarà espressa questa raccomandazione al Mi-

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

nistero della marina, pone in discussione gli articoli, avvertendo che all'articolo 8, al 2º capoverso devesi correggere un errore di stampa: dove è detto: « 12 a 5 anni », deve leggersi: « 12 a 15 anni ».

(Gli articoli sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Riammissione nel ruolo del servizio permanente effettivo del generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro Gazzera Pietro. (661)

ASINARI DI SAN MARZANO, Relatore, ricorda che l'articolo 7 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, concernente l'ordinamento dell'esercito e convertito con emendamenti

nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, fissa in sette il numero dei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata.

Ora, il disegno di legge in esame dispone la riammissione in S.P.E. del generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro, Gazzera Pietro, in eccedenza all'organico predetto. Poichè il provvedimento non darà luogo a successivo riassorbimento, nulla trova da obiettare in merito alla disposizione che il Ministro della guerra ha inteso prendere a favore di così eminente personalità del nostro esercito.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 15.45.

XXX^a legislatura — I^a della camera dei fasci e delle corporazioni

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939. (639)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decretolegge 29 dicembre 1939-XVIII, n. 2156, contenente norme circa i corsi valutativi, gli esperimenti e gli esami cui sono sottoposti i capitani del Regio esercito compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento suppletivi per l'anno 1939.

Norme transitorie concernenti le promozioni dei tenenti colonnelli e dei capitani dell'arma aeronautica, ruolo naviganti, e dei sergenti maggiori e primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria. (659)

ART. 1.

Fino a tutto l'anno 1940, i tenenti colonnelli ed i capitani in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica potranno essere presi in esame per l'avanzamento al grado superiore rispettivamente a scelta assoluta e ad anzianità, e, se giudicati idonei, conseguire la promozione indipendentemente dalla frequenza e dal superamento dei corsi alti studi e normali della scuola di guerra aerea.

Alle medesime condizioni potranno essere ammessi a sostenere gli esami a scelta (facoltativi) e promossi a tale titolo, i capitani dell'arma e ruolo predetti compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1940.

ART. 2.

I tenenti colonnelli del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica che non abbiano potuto frequentare o compiere il corso alti studi — per infermità dipendenti da cause di servizio o per motivi di servizio riconosciuti dalla commissione superiore di avanzamento — i quali avrebbero potuto concorrere all'avanzamento nell'anno 1939, beneficeranno delle disposizioni di cui al precedente articolo 1.

In caso di giudizio favorevole, la commissione superiore di avanzamento determinerà anche il posto di ruolo da assegnarsi all'ufficiale nel nuovo grado.

Analogamente sarà determinato il posto dei capitani che non abbiano potuto frequentare — per i motivi di cui sopra — uno dei corsi normali già svolti, sempre però nell'àmbito del primo corso al quale avrebbero dovuto partecipare.

I capitani, invece, che non abbiano superato gli esami finali in uno dei precedenti corsi normali, non potranno concorrere all'avanzamento se non nell'anno 1940 e se giudicati idonei ad anzianità, saranno promossi, a tale titolo, soltanto dopo tutti i pari grado che abbiano superato i corsi precedentemente svolti.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicheranno anche oltre il 31 dicembre 1940 per quegli ufficiali per i quali si sarebbe verificato, entro il termine suddetto, l'effettivo turno di promovibilità; nonchè ai capitani che abbiano superato gli esami (facoltativi) per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1940.

Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di avanzamento degli ufficiali stessi.

XXX LEGISLATURA — IA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 4.

Fino a tutto l'anno 1940 è in facoltà del Ministero dell'aeronautica di far luogo alla promozione, ad anzianità ed a scelta normale, dei sergenti maggiori e dei primi avieri di qualsiasi ruolo e categoria anche se non abbiano frequentato e superato, rispettivamente, il corso di perfezionamento ed il corso complementare di cui agli articoli 30, 34, 35 e 50 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 468.

L'iscrizione sui quadri di avanzamento a sergente dei primi avieri, in mancanza della graduatoria finale del corso complementare, verrà effettuata secondo l'ordine di ruolo.

È altresì in facoltà del Ministero dell'aeronautica, per i sergenti maggiori e primi avieri compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1939, di attribuire con la promozione ad ogni effetto l'anzianità di grado che avrebbero potuto conseguire, qualora i corsi di perfezionamento e complementari avessero avuto tempestivo svolgimento.

Non potranno conseguire però l'avanzamento ad anzianità ed a scelta normale con l'anzianità dell'anno 1939, i sergenti maggiori ed i primi avieri che, pur avendo seguito i corsi di perfezionamento e complementari, non abbiano al termine di essi riportato l'idoneità e quelli che non abbiano frequentato i corsi stessi per motivi estranei al servizio o per infermità non dipendenti da cause di servizio.

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali delle categorie in congedo della Regia marina. (660)

ART. 1.

I ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine sono soppressi.

ART. 2.

Sono istituiti i seguenti ruoli per ogni categoria di ufficiali in congedo del genio navale:

a) ruolo degli ufficiali del genio navale;
b) ruolo degli ufficiali del genio navale
C. M. (condotta macchine).

ART. 3.

Sono iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo del genio navale coloro

che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono far parte di detti ruoli. È fatta eccezione soltanto per gli ufficiali di cui alla lettera b) del seguente articolo 4.

ART. 4.

Sono inscritti nei ruoli degli ufficiali del Genio navale delle categorie in congedo C. M.:

- a) gli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine attualmente in ruolo;
- b) gli ufficiali subalterni del Genio navale che cessano dal S. P. E. prima del conseguimento della laurea in ingegneria;
- c) coloro che, a termini delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere iscritti nei ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo per la direzione delle macchine.

Gli ufficiali di cui alla lettera b) del precedente comma qualora conseguano la laurea in ingegneria possono, a loro domanda e sentita la Commissione ordinaria di avanzamento, essere trasferiti nei ruoli previsti dall'articolo 3.

ART. 5.

La provenienza dai corsi teorico-pratici ai quali, in base all'articolo 2 del Testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932, anno X, n. 819, sono chiamati a prender parte i diplomati nautici — sezione macchinisti e sezione costruttori — fa conseguire la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente del Genio navale di complemento C. M., anzichè la nomina ad aspirante e la promozione a sottotenente per la direzione delle macchine di complemento.

ART. 6.

Gli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — Ufficiali del Genio navale di complemento.

- « Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in ingegneria navale e meccanica o quella in ingegneria industriale nel ramo meccanica od elettrotecnica.
- « Per la nomina a maggiore i concorrenti devono avere almeno 20 anni di esercizió professionale ed avere esercitato le funzioni di

XXX LEGISLATURA — I DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

direttore di uno dei principali cantieri navali o stabilimenti meccanici nazionali.

« Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono avere almeno, rispettivamente, 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

ART. 10. — Ufficiali del Genio navale di complemento C. M.

- « Possono concorrere alla nomina ad ufficiale del Genio navale di complemento C. M. i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 12.
- « Per la nomina a maggiore i concorrenti devono aver tenuto per non meno di cinque anni, di cui almeno uno in navigazione fuori del Mediterraneo, la direzione di macchina su piroscafi adibiti a servizi di passeggeri di stazza lorda non inferiore a 7000 tonnellate e con apparato motore di potenza non inferiore ad 8000 cavalli.
- « Per la nomina a capitano i concorrenti devono aver compiuto sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno tre in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.
- « Per la nomina a tenente ed a sottotenente i concorrenti devono aver compiuto, rispettivamente, quattro e tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.
- « Per il conferimento dei gradi di ufficiale inferiore il servizio di macchina deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.
- « La direzione ed il servizio di capo guardia in macchina, compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale, sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi di servizio previsti dal presente articolo.
- « Il servizio di macchina compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatoria, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª, .non è valido agli effetti del conferimento delle nomine sopra indicate.
- « L'aver frequentato, con esito favorevole, la sezione per il perfezionamento dei macchinisti navali del Regio Istituto superiore navale di Napoli sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione di avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 ».

ART. 7.

Nel 2º comma degli articoli 3 e 4 del Testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono soppresse, rispettivamente, le parole: « eccetto che nel C.R.E.M. » e quelle: « salva per gli ufficiali del C.R.E.M. l'eccezione di cui al precedente articolo 3 ».

ART. 8.

Nel Testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

ART. 15-bis. — Ufficiali del C. R. E. M. di complemento.

- "Possono concorrere alla nomina a capitano od a tenente del C. R. E. M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C. R. E. M. in congedo che siano in possesso di una laurea non prevista nei precedenti articoli 8 a 15 ed abbiano rispettivamente, almeno 12 a 15 anni di esercizio professionale.
- « Possono concorrere alla nomina a sottotenente del C. R. E. M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C. R. E. M. in congedo che siano almeno in possesso di un diploma di scuola media superiore non previsto nei precedenti articoli 8 a 15.
- « Le nomine previste dai precedenti comma possono essere conferite per la categoria che sarà stabilita dalla Commissione ordinaria di avanzamento in base ai titoli di studio esibiti, al servizio prestato nella Regia marina ed alla professione esercitata nella vita civile ».

ART. 9.

Nell'articolo 12 del Testo unico approvato con Regio decreto 16 maggio 1932-X, n. 819, sono apportate le seguenti varianti:

- 1ª variante: Nel 2º comma dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
- " f) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito, fin dalla data d'iscrizione nei ruoli, il diploma rilasciato dal Ministero dell'Interno, a seguito di concorso per esame, purchè contino non meno di 15 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali ».
- 2a variante: Nel 3º comma dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
- « e) i medici di bordo della Marina mercantile che abbiano conseguito il diploma, fin dalla data dell'iscrizione nei ruoli, rilasciato dal Ministero dell'interno, a seguito di con-

XXXA LEGISLATURA — IA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

corso per esame, purchè contino almeno 8 anni di effettiva navigazione quali primi medici di bordo su navi nazionali ».

ART. 10.

Incorre nella perdita del grado l'ufficiale di complemento che sia dalla Commissione ordinaria di avanzamento giudicato non idoneo agli uffici del grado.

Riammissione nel ruolo del servizio permanente effettivo del generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro Gazzera Pietro. (661)

ART. 1.

Il generale di corpo d'armata comandante designato d'armata fuori quadro Gazzera Pietro è riammesso, dal 5 maggio 1935-XIII, con la sua anzianità, nei ruoli del servizio permanente effettivo fino al compimento del limite di età stabilito per il proprio grado.

Egli continua ad essere comandato presso il Ministero dell'Africa italiana.

ART. 2.

La riammissione di cui al precedente articolo è disposta in eccedenza agli organici dei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata risultanti dall'articolo 7 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, numero 1723, convertito in legge, con emendamenti, con la legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2110, e successive modificazioni.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI